



# COMUNE DI MANDELLO VITTA

## Provincia di Novara

PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 5 – 28060 MANDELLO VITTA

TEL. (0321) 835628 FAX 835040

Prot. 4335 /2020

Mandello Vitta, 16/12/2020

### **ORDINANZA n. 3 /2020**

## **IL SINDACO**

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4° DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'USO DI MATERIALE ESPLODENTE, UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI DAL GIORNO 30 DICEMBRE 2020 AL GIORNO 02 GENNAIO 2021.

**RILEVATO** che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche nel comune di Mandello Vitta è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;

**PRESO ATTO** che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

**PRESO ATTO** che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

**CONSIDERATO** che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici, sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati potrebbero arrecare danni al patrimonio pubblico e a beni privati ma esposti, per consuetudine e/o necessità alla pubblica fede, nonché impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana;

**CONSIDERATO** altresì che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone e agli animali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (in particolare l'art. 3 – Categorie di articoli pirotecnici) "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone tempestiva comunicazione al Prefetto;

**VISTO** il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**RACCOMANDA** di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;

## ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali,

**IL DIVIETO** di utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere dal giorno 30 dicembre 2020 al 02 gennaio 2021 a distanza inferiore di 200 metri dalle abitazioni;

Fanno eccezione i fuochi d'artificio classificati ai sensi dell' art. 3 D. L.vo 29.07.2015, n. 123:

- categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge stessa.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia di Stato sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, commi 4 e 9, del D. L.vo 18.08.2000, nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni, viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Novara – e alla Stazione Carabinieri di Biandrate.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.);

Mandello Vitta, 16/12/2020

IL SINDACO

